



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al **numero di ruolo 296/2019** delle istanze di fallimento  
nei confronti di

**CONSORZIO MONTAGGI STRUMENTI SERVIZI** in persona del legale  
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sanna e dall'avv.  
Massimo Macciotta presso il cui studio è domiciliata

Contro

Pubblico Ministero in sede

\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con istanza del 3.12.209, il Pubblico Ministero in sede ha chiesto il fallimento del Consorzio a rilevanza esterna Montaggi Strumenti Servizi, segnalando il grave stato di decozione, come evidenziato dall'ingente esposizione verso l'erario per 11.481.207,00 e verso i fornitori per 6.580.775,00.

All'udienza di comparizione, si è costituito il Consorzio eccependo di avere



presentato un ricorso con riserva per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il collegio, dato atto della ritualità della domanda di concordato, ha disposto la riunione dei procedimenti ed assegnato i termini per il deposito del piano e della proposta.

Scaduto il termine, la società ha depositato un autonomo ricorso contenente il piano e la proposta, iscritto al n.r. 16 del 2020.

Il Consorzio Montaggi Strumenti Servizi (MSS) ha proposto ai creditori un concordato preventivo in continuità indiretta e con transazione fiscale.

Il piano è imperniato sul contratto d'affitto e successiva cessione dell'azienda di cui la ricorrente è proprietaria.

Giova segnalare, al riguardo, che l'azienda, attualmente concessa in affitto alla società Cosatec srl in forza di un contratto triennale del 2015 tacitamente rinnovato, è stato riacquistato dalla ricorrente in vista della predisposizione del concordato, dopo che l'azienda, attraverso una complessa operazione, era stata trasferita in favore di un'altra società, di cui Cosatec srl aveva la titolarità delle quote.

Il piano, nello specifico, prevede che l'azienda venga concessa in affitto fino al 2025 e indi ceduta. La società Cosatec ha offerto di affittare l'azienda sino al 2025 per un canone annuo di € 240.000,00 (pari a quello pattuito nel 2015) e di acquistarla all'esito dell'affitto ad un prezzo di € 140.000,00, il tutto previa procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.f..

Cosatec srl, inoltre, si è impegnata a mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 1.500.000,00 a titolo di finanzia esterna, e di accollarsi un debito in favore della ricorrente di € 700.000,00.

Il piano prevede altresì la cessione degli immobili e la riscossione dei crediti.

Mediante l'esecuzione del piano, la ricorrente propone ai creditori di soddisfare:



- 1) integralmente le spese di procedura;
- 2) integralmente i crediti prededucibili;
- 3) parzialmente i crediti ipotecari: secondo l'ordine d'iscrizione dell'ipoteca e nei limiti della capienza del bene posto a garanzia, in misura pari al valore determinato ai sensi dell'articolo 160 II comma L.F. dalla relazione predisposta dal dott. Stefano Chia (il credito ipotecario residuo, non soddisfatto con il ricavato della vendita del bene oggetto di prelazione, sarà considerato, in ragione della natura del credito, assistito dal privilegio generale mobiliare);
- 4) i creditori privilegiati nei limiti della capienza dei beni posti a garanzia, in misura pari al valore determinato ai sensi degli articoli 160 II comma e 182 ter L.F. (trattamento dei crediti tributari e contributivi) dalla relazione predisposta dal dott. Stefano Chia (soddisfazione integrale crediti con privilegio *ex artt.* 2751 bis nn. 1 e 2 e 2753 c.c. e soddisfazione parziale crediti con privilegio *ex artt.* 2752 e 2752 comma 3 c.c.); il residuo credito assistito da privilegio generale mobiliare *ex artt.* 2752 e art. 2752 comma 3 c.c. viene degradato a chirografo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 182 ter L.F.;
- 5) i crediti in chirografo, suddivisi nelle classi votanti (A, B, C), nella misura del 6,10%, attraverso la finanza esterna messa a disposizione da Cosatec srl.

\*\*\*

2. Con decreto del 18.3.2021, il Consorzio, dopo aver integrato e modificato la proposta alla luce dei rilievi del Tribunale, è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo ed è stato nominato commissario il dott. Stefano Scano.

Con decreto del 23.2.2022, preso atto della relazione *ex art.* 173 l.f. depositata dal commissario, il Tribunale ha convocato il Consorzio per accertare i presupposti per la revoca della ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Nelle more del procedimento di revoca, protrattosi anche a causa del decesso degli



amministratori del Consorzio e della necessità di procedere alla nomina di un liquidatore nominato da questo Tribunale in sede di V.G., la ricorrente ha dato atto della rinuncia alla domanda da parte del liquidatore.

All'udienza del 19.1.2023 il procuratore ha confermato la rinuncia alla domanda di concordato ed il Tribunale si è riservato di decidere sulla domanda di fallimento proposta dal Pubblico Ministero.

\*\*\*

### 3. La dichiarazione di fallimento.

Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

Il debitore è un consorzio a rilevanza esterna, titolare di un'azienda. Esso esercita pertanto attività imprenditoriale e, come tale, è soggetto alla disciplina fallimentare.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., il fallimento è riservato alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Dall'esame dei bilanci agli atti emerge la sussistenza dei requisiti di fallibilità.

7. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che il consorzio è stato sciolto e messo in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori. Invero, *“la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali,*



*previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 21834/2009).*

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione, attualmente, è in grado di soddisfare integralmente tutti i creditori sociali.

Dagli atti relativi al concordato, è pacifica l'insolvenza del Consorzio, risultando esso incapace di soddisfare integralmente i creditori, circostanza riscontrata dai dati di bilancio ivi esposti e dall'attestazione del professionista incaricato.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dall'erario.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della impresa convenuta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 162 l.f.

1. dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo iscritto al n.r. 16 del 2020 per intervenuta rinuncia;
2. dichiara il fallimento di **CONSORZIO MONTAGGI STRUMENTI SERVIZI – CONSORZIO M.S.S.**, in persona del legale rappresentante in carica;
3. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Stefano Scano;
4. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;



5. stabilisce il giorno 5.6.2023 ore 10.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 31.1.2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

